



1016852

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO  
1538/FE

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE  
Liquidazione n. 1057 Atto n. 108 del 2019  
Impegno assunto Cap. 42 Bil. 2019  
Provvedimento 2219/13  
Messina 05-04-19 Il Funzionario FB

DECRETO DIRIGENZIALE N. 108 DA del 05 MAR 2019

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Oggetto: Liquidazione fattura n° 1/2019E del 13/02/2019 - Avv. Rizzo Sergio Giudizio Gereschi Giovanna/Cas. – Tribunale del Lavoro di Patti R.G.517/13.

**Premesso:**

Che è stato conferito all'avv. Rizzo Sergio, l'incarico di resistere nel contenzioso promosso dalla sig.ra Gereschi Giovanna dinanzi al Tribunale di Patti;

Che con decreto dirigenziale n° 1050 del 08/07/2013 si è proceduto ad assumere il relativo impegno di spesa sul cap. 42, impegno n° 2219/13 per € 9.000,00 escluso IVA, che si allega;

Che il giudizio si è concluso con la sentenza n° 740 del 02/10/2018 che si allega;

Che con i Decreti Dirigenziali n° 1047/13 e 864/16 si è provveduto ad effettuare i pagamenti delle due fatture d'acconto;

Considerato che pagando gli acconti su citati dall'impegno originario è rimasto un residuo di € 3.384,00;

Considerato che l'avv. Rizzo Sergio, a fronte dell'espletamento del predetto incarico, ha emesso la fattura a saldo n° 1/2019E del 13/02/019 per l'importo di € 3.383,12 incluse IVA e CPA;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

### D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Liquidare** la fattura a saldo n°1/2019E del 13/02/2019, che si allega in copia, dell'importo di € 3.383,12 comprese spese all'avv. Rizzo Sergio c.f. RZZSRG56S24F158D e domiciliato in Via e. Lombardo Pelegrino, 148 - 98123 Messina tramite bonifico bancario sul c/c IT31P0103016500000063431610.
- **Dare** atto che la somma di € 0,88 costituisce economia di spesa;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Amministrativo*

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE  
MESSINA  
Impegno n. \_\_\_\_\_ Atto \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Importo € \_\_\_\_\_  
Disponibilità Cap. \_\_\_\_\_ Bil. \_\_\_\_\_  
Messina \_\_\_\_\_ Il Funzionario \_\_\_\_\_

*Il Dirigente Generale*  
Ing. Salvatore Minaldi

# FATTURA ELETTRONICA

Detta alla 10/09/2015  
Dag 2015/09/10 13:56:30 +0200  
Dati invio

00000000000000000000000000000000

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**

Progressivo di invio: **ALB1850578**

Formato Trasmissione: **FPA12**

Codice Amministrazione destinataria: **UFEUJY**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01236070833**

Codice fiscale: **RZZSRG56S24F158D**

Nome: **SERGIO**

Cognome: **RIZZO**

Regime fiscale: **RF19** (Regime forfettario)

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA E. LOMBARDO PELLEGRINO**

Numero civico: **148**

CAP: **98123**

Comune: **MESSINA**

Provincia: **ME**

Nazione: **IT**

### Recapiti

Telefono: **090718215**

E-mail: **sergiorizzo2015@libero.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **01962420830**

Denominazione: **Consorzio per Le Autostrade Siciliane**

### Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA SCOPPO**

Numero civico: **SN**

CAP: **98122**

Comune: **MESSINA**

Provincia: **ME**

Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**

Denominazione: **Namirial SPA**

### Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Per informazioni: [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2019-02-13** (13 Febbraio 2019)

Numero documento: **1/2019E**

Importo totale documento: **3383.12**

Causale: **OGGETTO: SALDO GIUDIZIO CONTRO GERESCHI  
GIOVANNA (TRIBUNALE DI PATTI R.G.N° 517/2013)- DECRETO  
1050/DA DELL' 8.7.2013**

### Bollo

Bollo virtuale: **SI**

Importo bollo: **2.00**

### Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC01** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali)

Aliquota contributo cassa (%): **4.00**

Importo contributo cassa: **130.12**

Imponibile previdenziale: **3253.00**

Aliquota IVA applicata: **0.00**

Tipologia di non imponibilità del contributo: **N2** (non soggetto)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **COMPETENZE E ONORARIO**  
Valore unitario: **3253.00**  
Valore totale: **3253.00**  
IVA (%): **0.00**  
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
Totale imponibile/importo: **3383.12**  
Totale imposta: **0.00**  
Riferimento normativo: **REGIME FORFETTARIO**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)  
Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **AVV. SERGIO RIZZO**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **3383.12**  
Codice IBAN: **IT31P0103016500000063431610**

[www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)



COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE



**Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE**

**DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO**

**Oggetto:** Tribunale di Messina **Gereschi Giovanna + altri** contro Consorzio per le Autostrade siciliane - Affidamento incarico legale

08 LUG. 2013

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 1050 /DA del \_\_\_\_\_**

**Premesso** che spetta allo scrivente ai sensi della L.R. 10/2000, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e che i provvedimenti dirigenziali, aventi rilevanza esterna, assumono la forma di decreto;

**Che** con atto di citazione innanzi al Tribunale di Patti notificato il 2 maggio 2013 i signori Gereschi Giovanna + 2 hanno convenuto in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ad essi asseritamente spettanti in conseguenza dello annullamento da parte del Presidente della Repubblica del decreto prefettizio n.2221 Div. 1° L.P. del 16.6.97 con il quale era stata pronunciata la espropriazione per pubblica utilità di un terreno di loro proprietà precedentemente occupato dal Consorzio per l'Autostrada Messina-Palermo; **che** i danni sono stati dagli attori quantificati in euro 117.201,28 oltre interessi e rivalutazione dal 31.8.1987, nel 20% del superiore importo a titolo di danni non patrimoniali ed in euro 16.618,85 per spese.

**Ritenuto** necessario, a tutela degli interessi del Consorzio, conferire l'incarico di difendere l'Ente all'Avv. Sergio Rizzo con studio in Messina, via Ettore Lombardo Pellegrino 148.

Il Dirigente Amministrativo del Consorzio per le Autostrade Siciliane Ing. Gaspare Sceusa per le motivazioni riportate in narrativa;

**d e c r e t a**

**Art. 1 - resistere** ll'atto di citazione di cui in premissa, promosso da **Gereschi Giovanna + altri** innanzi al Tribunale di Patti,..

**Art. 2 - conferire** al legale di fiducia, Avv. Sergio Rizzo con studio in Messina, via Ettore Lombardo Pellegrino 148 l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, a tutela degli interessi del Consorzio;

**Art. 3 - impegnare**, per la retribuzione delle relative competenze professionali, la somma di € 9.000,00 comprensivo di spese generali, CPA oltre IVA se dovuta sul capitolo n. 42 del corrente esercizio finanziario, denominato "Legali, notarili e vidimazioni", che presenta la relativa capienza;

**Art. 4 - dare atto** che le eventuali ulteriori somme anticipate dal legale per spese esenti e al momento non quantificabili, debitamente rendicontate, (spese autostradali, carburante, notifiche, marche, diritti, copie, domiciliazioni, ecc..), verranno successivamente impegnate con apposito provvedimento dirigenziale;

**Art. 5 - riconoscere**, inoltre, in caso di vittoria giudiziale, le competenze e spese liquidate dal Giudice al legale incaricato.

**Il Dirigente  
Ing. Gaspare Sceusa**



TRIBUNALE DI PATTI  
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA

L'8.10.2014, avanti al Giudice monocratico, dott.ssa Concetta ALACQUA, viene chiamata la causa iscritta al n. 517/2013 R.G.

TRA

**GERESCHI GIOVANNA, nata a Lucca, l'8.06.1934; NARO GIUSEPPA, nata a Milazzo, il 24.05.1963; NARO MARIA PIA, nata a S. Agata Militello, il 1.04.1965,** elettivamente domiciliate in Acquedolci, presso lo studio dell'Avv. Maria Letizia Pettineo, da cui sono rappresentate e difese, unitamente all'avv. Sarina Amata del Foro di Milano.

CONTRO

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE S.P.A.** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Rizzo, per mandato inattivo.

Sono comparsi: il procuratore della parte convenuta, nonché per la parte attrice, l'avv. L'Abbate per delega degli avvocati Pettineo ed Amata, che precisano le conclusioni riportandosi agli atti verbali di causa. L'avv. L'Abbate chiede inoltre la compensazione delle spese.

Il G.L.

Invita alla discussione orale.

I procuratori discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di causa.

Terminata la discussione, il G.L., dopo essersi ritirato in camera di consiglio pronuncia -dandone lettura- la seguente sentenza:

TRIBUNALE DI PATTI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
In fatto ed in diritto

La parte attrice ha citato in giudizio il Consorzio Autostradale affinché fosse accertata l'occupazione e la successiva irreversibile trasformazione per occupazione illegittima di porzioni di fondi di sua proprietà, indicati specificamente in citazione, atteso che con decreto del 29.10.2009 il Presidente della Repubblica annullava il decreto di esproprio n. 1128 del 16.06.1997 relativo ai suddetti fondi.

Chiedeva quindi la condanna del convenuto alla corresponsione del risarcimento dei danni.

Si costituiva l'ente convenuto rilevando che tratta vasi di occupazione illegittima e non di carattere usurpativa, come tale attribuita alla giurisdizione amministrativa.

Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attrici perché infondate.

Gli autori aderivano all'eccezione di difetto di giurisdizione ritenendola fondata.

Ciò premesso deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

Deve ritenersi sulla base degli atti prodotti e dalle prospettazione delle parti che nel caso del presente giudizio si verta in una ipotesi di occupazione acquisitiva.

Pertanto, come chiarito dalla Suprema corte, mentre le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa, iniziate in periodo antecedente al 1° luglio 1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto diritti soggettivi-interessi legittimi, e così anche le stesse controversie, se iniziate nel periodo dal 1° luglio 1998 al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, restano attribuite al giudice ordinario, per effetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte costituzionale, che rinvigilando l'art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998 anteriormente alla riscrittura con l'art. 7 della legge n. 205, un eccesso di delega, ha dichiarato l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, le controversie risarcitorie per l'occupazione appropriativa iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore dell'art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998, come riformulato dall'art. 7 legge n. 205 del 2000, non già perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé idonea ad affievolire il diritto di proprietà (l'occupazione e la trasformazione del suolo in assenza di decreto di espropriaione comporta lesione del diritto soggettivo), ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia (l'esistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, mediante il riferimento, sia pure indiretto, al potere espropriativo, vale semplicemente a giustificare, come da sentenze nn. 204 del 2004 e 191 del 2006, la legittimità costituzionale della creazione di una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva), mentre la stessa giurisdizione è attribuita dall'art. 53 d.P.R. 8.6.2001 n. 327 se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1° luglio 2003, data di entrata in vigore del t.u. espropriazioni (Cass. 2678/2011).

Invero, il presente giudizio, per quanto sopra esposto, ha ad oggetto controversia risarcitoria per occupazione acquisitiva (e non già usurpativa - per la quale la giurisdizione sarebbe spettata anche ad oggi al GO - mancando, nel caso di specie, solo il definitivo atto di esproprio, in quanto annullato con decreto del Capo dello Stato) iniziata dopo l'1.8.2000 e dunque la stessa è di competenza del GA in virtù dell'entrata in vigore della legge n. 205/2000.

Attesa l'incertezza giurisprudenziale in materia ed il succedersi di modifiche normative, tenuto conto anche del comportamento processuale delle attrici che, da subito hanno aderito all'eccezione della controparte, le spese possono essere interamente compensate.

Visto l'art. 59 della legge 69/2009 deve essere assegnato alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo;
2. Spese compensate;
3. Assegna termine di tre mesi per la riassunzione davanti al giudice competente.

Così deciso in Patti, l'8.10.2014

IL GIUDICE

(dott.ssa Concetta Alacqua)

*Concetta Alacqua*

DELIBERATA  
IL 08/10/2014  
IL DOTT. MARCO SILEARIO  
Antonio Milici

DELIBERATA  
IL 08/10/2014  
IL DOTT. MARCO SILEARIO  
Antonio Milici